

STATUTO

Art. 1

1. E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Fabrizio De André Ente del Terzo Settore", o più brevemente "Fondazione Fabrizio De André ETS", in seguito chiamata per brevità "Fondazione", con sede legale in Genova (GE), Via Fieschi n. 8/11 e sede secondaria in Milano (MI), Via Morozzo della Rocca n. 9.
2. La Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 "Codice Terzo Settore" nonché dal presente statuto.
3. La locuzione "Ente del Terzo settore" ovvero il suo acronimo "ETS" costituirà parte integrante della denominazione e dovrà essere utilizzata in ogni atto, documento, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo a seguito e per effetto dell'iscrizione dell'ente nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) di cui all'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro.
5. La Fondazione opera su tutto il territorio nazionale anche a mezzo di sedi locali per lo sviluppo delle attività.

Art. 2

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Nelle attività di interesse generale elencate nell'art. 3, la fondazione si propone di perseguire, esclusivamente, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a. consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo studio delle opere, dei documenti, manoscritti, che saranno donati dagli eredi di Fabrizio De André e che saranno catalogati ed ordinati secondo gli opportuni criteri;
 - b. diffondere la conoscenza del pensiero, dell'opera e della vita di Fabrizio De André;
 - c. promuovere attività di elevazione civile e culturale, iniziative atte a tutelare e continuare l'opera di ricerca musicale e poetica, caratteristiche dell'opera e della vita di Fabrizio De André;
 - d. favorire la riqualificazione, sviluppo e conoscenza del Centro Storico di Genova in particolare, e di altre realtà mediterranee, nel ricordo del Cantautore Genovese Fabrizio De André, anche stimolando e affiancando le Istituzioni preposte;
 - e. promuovere la cultura, l'arte e la beneficenza a favore di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e ad istituzioni che direttamente si occupano di persone che si trovano in condizione di disagio sociale.

Art. 3

1. La fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge una o più tra le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5

del D. Lgs 117/2017; in particolare si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lett. f)
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lett. i)
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lett. u)
 - d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (lett. w)
2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale purché compatibili con la sua natura di Fondazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017.
 3. L'individuazione di tali attività dovrà avvenire, nel rispetto della normativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
 4. In particolare la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività rientranti o nell'art. 5 o nell'art. 6 D.Lgs 117/2017, con i limiti citati:
 - a. attività di studio, di promozione, di intervento - sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre, iniziative artistiche e manifestazioni culturali e musicali in Italia e all'Estero ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali - per la miglior conoscenza e la divulgazione dell'opera di Fabrizio De André, il tutto sia agendo direttamente che partecipando ad iniziative di terzi o riconoscendone la legittimità, o anche concedendo sovvenzioni, premi o borse di studio;
 - b. creazione e gestione di archivi cartacei e elettronici per la conservazione e consultazione delle opere di Fabrizio De André;
 - c. cura, pubblica e gestisce siti in reti telematiche mondiali e internazionali (attualmente "Internet"), nazionali e locali, mediante utilizzo di elaboratori propri od altrui per la divulgazione dell'opera di Fabrizio De André;
 - d. vigilanza per la tutela dell'immagine dell'opera artistica, civile e sociale di Fabrizio De André, vagliando tutto ciò che viene realizzato con riferimento alla sua persona e alla sua opera;
 - e. favorire e promuovere la concessione di contributi di spese anche di viaggio a giovani artisti ed operatori in genere nel campo della musica e dello spettacolo, per programmi di studio in Italia e

- all'estero, o per partecipazioni a iniziative culturali e musicali, spettacoli, scuole, corsi di aggiornamento o di perfezionamento.
5. La fondazione potrà inoltre, nei limiti previsti al quarto comma del presente articolo dello statuto, per promuovere e favorire la ricerca, organizzare corsi, seminari, conferenze, convegni e manifestazioni in genere attinenti allo scopo sociale, sia nei locali a sua disposizione, sia presso associazioni o istituzioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, o in luoghi messi a disposizione da privati, imprese, Università, Enti pubblici o Pubbliche Autorità, utilizzando anche materiale didattico stampato e audiovisivo approntato a cura della fondazione stessa.
 6. La Fondazione si mantiene costantemente disponibile a istituire collaborazioni dirette e stipulare convenzioni con istituti universitari, culturali simili, con Conservatori di musica, scuole, Associazioni, imprese pubbliche e private, Enti pubblici, artisti, musicisti e singoli compositori privati, sia in Italia che all'estero.
 7. La Fondazione, nei limiti del quarto comma del presente articolo dello statuto potrà curare la divulgazione di testi e argomenti culturali ed artistici in genere nel campo della musica e dello spettacolo anche tramite audiovisivi, fotografie, periodici e stampati vari, e qualunque altro mezzo di comunicazione del pensiero, nei limiti di legge e potrà deliberare, in relazione alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili o immobili alle finalità istitutive, l'acquisto, la locazione, l'usufrutto, di tali beni nei modi più opportuni, tra cui debbono intendersi specificatamente compresi l'acquisto di proprietà, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti di uso o altri, previa le necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di contratti di locazione, comodato, mandato ad amministrare, l'ottenimento di concessioni amministrative ed ogni e qualsiasi altro mezzo, atto o strumento che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, venga considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi; la Fondazione amministra i beni di cui sia proprietaria, o titolare di altro diritto, anche in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche, nonché ne gestisce l'attività e promuove intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri.
 8. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale dipendente e/o convenzionato, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture ed ai servizi della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi, dal manuale di qualità e sicurezza, da procedure, protocolli ed altri documenti organizzativi.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) i beni, diritti e le somme (patrimonio di dotazione) di cui all'atto costitutivo;
- b) le elargizioni fatte ed i contributi erogati da Enti privati o Pubblici, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;

d) i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;

e) le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Le opere, gli oggetti, documenti, manoscritti ecc. di Fabrizio De André che comunque concorrano a formare il patrimonio della Fondazione dovranno restare nel territorio del Comune di Genova, e potranno essere prelevati solo per manifestazioni itineranti e per essere concessi temporaneamente ad organizzazioni aventi per fini il raggiungimento di uno degli scopi previsti nell'articolo 2 del presente statuto.

Art. 5

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:
 - a) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 4 del presente Statuto;
 - b) delle somme che pervengano alla Fondazione da Enti Privati o Pubblici interessati ai suoi scopi le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
 - c) delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio le quali vengano destinate con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
 - d) delle entrate di cui al successivo art. 6 e da ogni altra entrata comunque denominata e di qualsiasi natura non espressamente destinata ad incremento del patrimonio di dotazione.
 - e) dei ricavi e dei proventi derivanti da attività strumentali accessorie, quali, ad esempio, occasionali sponsorizzazioni ed organizzazione di manifestazioni e spettacoli.
2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla destinazione di una somma ad incremento del patrimonio o alla destinazione della predetta per l'attuazione di un determinato programma o intervento. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla creazione di un fondo di gestione utile per l'attuazione di interventi e programmi. Il predetto Organo provvede all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione, nel modo che riterrà più opportuno e redditizio.
5. Eredità e lasciti da inserire nel fondo di gestione sono accettati dal Consiglio di Amministrazione con beneficio d'inventario.
6. Eventuali raccolte di fondi dovranno essere poste in essere in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.
7. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale essere in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

8. Se ricorrono i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare.

Art. 6

Saranno nominati "Fondatori" gli Enti o privati, italiani o stranieri che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che ne faranno domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione entro un anno dall'iscrizione della Fondazione nel Registro delle persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà di attribuire detto titolo in base ai criteri che stabilirà con apposita delibera tenendo conto dei meriti acquisiti nei vari campi o delle elargizioni fatte.

Saranno nominati "Sostenitori" gli Enti o privati che contribuiscano, con ogni mezzo, al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Il Consiglio stesso determina con regolamento da adottarsi a maggioranza assoluta, il modo di acquisto e di perdita della qualità di Sostenitori. Il Consiglio di Amministrazione nell'emanare il regolamento per l'ammissione di un Ente o privato come Sostenitore o come Fondatore deve uniformarsi ai principi dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto; i requisiti che gli Enti o i privati devono possedere, per l'ammissione alla fondazione, ove presenti, e la relativa procedura, non devono essere discriminatori e devono essere coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

La perdita della qualità di Fondatore o Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Proibiviri se nominato, a maggioranza dei quattro quinti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) morosità ove sia previsto un contributo periodico;
- 2) inadempimento dell'obbligo di eseguire le contribuzioni ed i conferimenti che potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione;
- 4) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti o Persone giuridiche, la perdita della qualifica ha luogo anche per i seguenti motivi:

- 1) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- 2) apertura procedure di liquidazione;
- 3) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Art. 7

I sostenitori possono riunirsi in assemblea detta dei Sostenitori. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, con valore consultivo, delibera a maggioranza degli intervenuti osservazioni, indicazioni, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati o da raggiungersi, nonché sul bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, con parere esclusivamente consultivo e non vincolante.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione se presente e dallo stesso convocata in periodo di tempo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione.

All'assemblea dei Sostenitori spetta il diritto di indicare sei nominativi al Presidente della Fondazione per la nomina di un membro nel Consiglio di Amministrazione.

I sostenitori possono accedere ai locali ed agli archivi della Fondazione secondo il regolamento che verrà emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere, nominandolo, di un Comitato Consultivo con compiti di vigilanza e consulenza scientifica, composto da tre a dieci membri, nominati secondo criteri di competenza. Il Comitato Consultivo esamina le proposte che pervengano, a qualsiasi titolo alla Fondazione, di patrocinio, partecipazione, investimenti, adesioni, iniziative etc. ed assumendo informazioni, le sottopone, per l'impegno della Fondazione, al Consiglio di Amministrazione formulando parere non vincolante.

Per l'impegno profuso, in ragione del tempo, del tipo di attività, dell'opera prestata, i componenti del Comitato Consultivo potranno essere remunerati con un indennizzo in danaro deliberato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 8 del d.lgs. 117/2017. I componenti del Comitato Consultivo durano in carica cinque anni e possono essere rinominati.

Art. 9

Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo
- d) il Revisore Legale, qualora la nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, firma gli atti, può convocare e presiedere l'assemblea dei Sostenitori e, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio delega in via generale o specificatamente per singola richiesta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Art. 10

Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Egli, inoltre, esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o particolare, dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente o di chi sostituisce il Presidente fa prova della sua assenza o del suo impedimento.

Art. 11

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre a nove membri secondo quanto disposto al momento della nomina dell'intero Consiglio o nei casi di sostituzione per cooptazione di cui infra.

2. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato, in deroga alle disposizioni che seguono, dal soggetto nominato Presidente in sede di atto costitutivo.
3. Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà sempre esservi un discendente legittimo della famiglia di Fabrizio De André, senza limite né distinzione di grado, purché maggiore di età, oppure la moglie di Fabrizio De André.
4. I membri del secondo Consiglio di Amministrazione, e così dei successivi, saranno nominati (salvi i casi di sostituzione per cooptazione e, alla scadenza del mandato, di disponibilità da parte di tutti i Consiglieri ad assumere anche il mandato successivo di cui infra) dal Consiglio di Amministrazione uscente, che dovrà designarli scegliendoli, ad eccezione dei rappresentanti della famiglia De André, almeno novanta giorni prima della scadenza della carica.
5. I suoi membri sono nominati a tempo determinato per il periodo di cinque anni.
6. Nel caso che alla scadenza del mandato quinquennale del Consiglio di Amministrazione tutti suoi membri in carica siano unanimemente disposti a restare in carica anche per il successivo quinquennio, l'intero Consiglio resterà in carica nelle rispettive persone dei suoi componenti, con semplice delibera Consiliare che ne determinerà anche il numero dei componenti provvedendo, se del caso, all'eventuale integrazione per cooptazione.
7. Nel caso in cui alcuno degli Amministratori non assolva diligentemente i doveri della carica o si renda responsabile di atti e/o comportamenti gravemente contrari alle disposizioni di legge e di statuto o comunque assolutamente inconciliabili con gli scopi della Fondazione, il Consiglio potrà deliberare la decadenza dalla carica con deliberazione da prendersi con il voto unanime degli altri Amministratori.
8. In tale eventualità, come pure nel caso di morte o di assoluto impedimento di uno degli Amministratori, il Consiglio provvederà a sostituirlo con deliberazione da prendersi con il voto favorevole della maggioranza numerica degli Amministratori in carica. Gli astenuti non saranno compresi nel numero dei votanti. La stessa delibera potrà variare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal primo comma, provvedendo alla sua contestuale integrazione per cooptazione.
9. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata:
 - a) al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2387 del Codice Civile;
 - b) a quanto specificato nell'articolo 2382 del Codice Civile in materia di decadenza ed ineleggibilità;
10. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
11. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano per audio o video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, ma tutti audio o video colle-

gati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In particolare è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione plenaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

12. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 D. Lgs. 117/2017.

Art. 12

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio ed in genere per la gestione della Fondazione in via tanto ordinaria che straordinaria.

In particolare, il Consiglio:

- a) delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- b) approva i regolamenti;
- c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme di diritto privato;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, sull'ammissione dei Sostenitori e Fondatori;
- e) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;
- f) delibera sulle alienazioni, vendite e su qualsiasi altro atto di alienazione e/o di disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- g) predispone i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione su propria iniziativa e sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
- h) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- i) delibera sulla delega alla fondazione da parte di altri Enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni, delibera altresì sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- l) delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti in carica, le modifiche allo statuto e con la presenza di tutti i membri;
- m) delibera sulla nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri al Presidente o al Vice Presidente, con esclusione di quelli di cui alle lettere a, d, e, f, i, l, m.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, inviato con tre giorni di preavviso, ma almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

In caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Fanno eccezione i casi in cui lo Statuto preveda, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, della riunione, dallo stesso nominato, estese su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 14

1. L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
2. E' fatto obbligo di redigere il bilancio di esercizio dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.
3. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017.
4. Al verificarsi delle ipotesi in esso contenute, la Fondazione assicura l'applicazione dell'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.
5. Quando il Consiglio d'Amministrazione lo reputerà necessario nominerà un Collegio di Probiviri composto di tre membri di cui uno Presidente con la stessa durata in carica dell'organo di controllo interno, cui vengono deferite dal Consiglio o dagli altri membri della Fondazione le decisioni circa contestazioni relative al rispetto dello statuto e all'acquisto o perdita della qualità di fondatore o sostenitore.
6. La Fondazione tiene i libri obbligatori ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 117/2017.

Art. 15

1. La Fondazione provvede alla nomina di un organo di controllo cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Controllo è formato secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, che è pure competente per la nomina, all'atto della nomina da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto di tre membri effettivi di cui uno Presidente e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve rientrare nella categoria citata e lo stesso svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale. La durata della carica è triennale e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della rispettiva.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo interno.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, ove ne ricorrano i presupposti di legge, per la revisione legale dei conti, viene nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nel registro previsto dal D.lgs 39/2010; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo interno, se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.
8. Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato dal Consiglio di amministrazione.
9. Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.
10. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.
11. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

Art. 16

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata. In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
2. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della Fondazione.

Art. 17

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ad eccezione dei componenti il Comitato Consultivo secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente statuto.

Art. 18

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.